

## **Commento analitico della Fondazione Centro Studi Doc ETS all'atto del Governo n. 86**

### **Contesto**

*Il Governo in data 17 ottobre 2023 ha trasmesso alla Camera dei Deputati "LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL RIORDINO E LA REVISIONE DEGLI AMMORTIZZATORI E DELLE INDENNITÀ E PER L'INTRODUZIONE DI UN'INDENNITÀ DI DISCONTINUITÀ IN FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO SPETTACOLO".*

*Lo schema prevede che l'indennità di discontinuità sia riservata a coloro che nell'anno precedente la domanda hanno contratti di lavoro a tempo determinato, o autonomo, o intermittente a tempo indeterminato, con redditi inferiori a 25.000 € e almeno 60 giornate accreditate al Fondo Pensionistico Lavoratori Spettacolo (FPLS).*

*La misura è esigua: sarà riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate nell'FPLS, nella misura del 60% della media dei compensi con contribuzione, ma con un massimale inferiore a 53,95 € al giorno.*

### **Lo schema di decreto legislativo deve essere ritirato**

**L'indennità di discontinuità per chi lavora nello spettacolo**, così come è descritta nella bozza di decreto-legge del Consiglio dei Ministri, **disattende completamente le indicazioni della Legge Delega dello Spettacolo 106/2022**, che prevedeva espressamente il riordino delle misure sociali esistenti **verso una soluzione risolutiva e migliorativa** delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore.

**L'indennità di discontinuità per chi lavora nello spettacolo**, così come è descritta nella bozza di decreto-legge del Consiglio dei Ministri, **disattende completamente le indicazioni della Legge Delega dello Spettacolo 106/2022**, che prevedeva espressamente il riordino delle misure sociali esistenti **verso una soluzione risolutiva e migliorativa** delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore.

Per questo, **la Fondazione Centro Studi Doc sostiene che il testo così presentato non sia emendabile ma debba essere ritirato.** A seguire la spiegazione del perché il testo è irricevibile.

### **Commento generale**

La misura che viene proposta anziché migliorare lo status economico degli artisti, prevede l'erogazione di una indennità di disoccupazione addirittura **inferiore al trattamento economico corrisposto da Naspi** (D.lgs. 22/2015) per i dipendenti e **dall'ALAS** (D.L. 73/2021 art. 66) per gli autonomi: con la Naspi e l'ALAS gli artisti alla fine di un contratto possono percepire una indennità pari al **75%** della media delle retribuzioni di riferimento per **metà** del periodo lavorato, con un massimale di 56 euro al giorno (praticamente il **32,5%** delle retribuzioni di riferimento). Con l'indennità di discontinuità proposta, invece, gli artisti percepiranno per **1/3 delle giornate accreditate il 60%** della media dei compensi con contribuzione, ma con un massimale inferiore a **53,95 €** al giorno (praticamente il **20%** della retribuzione di riferimento).

Solo per fare un esempio, per chi avesse percepito per 60 giorni una retribuzione di 100,00 € al giorno l'assegno di discontinuità sarà di 830,83 € nette!! A parità di situazione, in caso di NASPI (per dipendenti) sarebbe di 1293,60 € nette e in caso di ALAS (autonomi) l'indennità sarebbe stata di 1680,00 € NETTE.

Si consideri anche che sia ALAS che NASPI **vengono erogate entro 1 mese o dopo la cessazione** del contratto e non al giugno dell'anno successivo. Il ricevimento dell'assegno dell'indennità di discontinuità previsto a **giugno dell'anno successivo è assolutamente inadeguato** per sostenere l'artista nella sua professione, anche perché, oltre che esiguo, è anche incerto! All'art. 9 sulle disposizioni finanziarie si prevede che dopo aver esaurito le risorse -che per il 2023 sono 22,4 milioni - **l'INPS non prenda in considerazione le domande e, quindi, solo i primi che faranno domanda avranno l'assegno.**

**Ci chiediamo però: se per il 2023 questo decreto riserva all'indennità solo 22,4 milioni di euro dove vanno a finire i 100 milioni che la legge di bilancio 2022 e 2023 (l. 197/22 art. 1**

**c. 282) ha destinato per il 2023 all'Indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo?**

Il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, rispondendo il 7 luglio 2023 in VII commissione della Camera a un'interrogazione dei deputati Amato, Orrico, Caso e Cherchi sullo "stato dell'arte dei decreti attuativi della legge 15 luglio 2022, n. 106, con particolare riferimento all'attuazione dell'indennità di discontinuità, ha riferito che *"particolare attenzione è rivolta poi al reperimento di ulteriori risorse da destinare al finanziamento della misura. Infatti, la dotazione del fondo per il sostegno economico temporaneo è stata rideterminata da questo governo con la scorsa legge di bilancio: 100 milioni per l'anno 2023, 46 milioni per l'anno 2024 e 48 milioni per l'anno 2025."*

**A maggior danno, a fronte di questa riduzione di tutele il decreto prevede l'incumulabilità dell'indennità di discontinuità con Naspi o Alas: non si capisce quindi perché per questa nuova indennità - di cui beneficeranno pochi artisti o tecnici con contratto a tempo indeterminato - debba essere finanziata con un aggravio di contribuzione dell'1% delle retribuzioni per datori di lavoro che già pagano contributi dell'1,61% per Naspi o del 2% per ALAS!**

**Un aggravio contributivo per cui non è prevista una controprestazione.**

Si pensi inoltre che la riduzione di 0,30 punti percentuali di addizionale per i tempi determinati NON riguarderà la contribuzione per i lavoratori destinatari dell'indennità di cui parliamo, perché sono lavoratori stagionali per specifici spettacoli ai sensi del DPR 1525/63 per cui l'addizionale non è dovuta.

Non si capisce poi cosa significhi la previsione dell'art. 8 comma 2, per cui l'ALAS non sarà riconosciuta alle cessazioni involontarie dopo il 1° gennaio 2024: sarà riconosciuta solo al termine dei contratti e alle cessazioni volontarie?

Se dal punto di vista economico il decreto rappresenta un salto indietro per le tutele e per i costi degli organizzatori, l'aspetto più miope e censurabile della proposta sta nell'aver

predisposto **una esigua indennità per i periodi di intervallo tra gli spettacoli come se fossero periodi di disoccupazione** e non invece tempi per studio, allenamento, aggiornamento, sopralluoghi, prove e sale di registrazione; con obbligo poi di **iscrizione negli elenchi dei disoccupati e con proposte di formazione** “finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro” (comma 5)! Iscrizione agli elenchi dei disoccupati – tra l’altro – nell’anno successivo a quello per cui si chiede l’assegno. **Questa scelta contrasta completamente con il sostegno per discontinuità strutturale del lavoro nello spettacolo e nega il riconoscimento di una specificità del settore.**

La proposta presentata nel 2020 da Fondazione Centro Studio Doc con il **FAS** per l’introduzione di un reddito integrativo di discontinuità e per il riconoscimento di uno **Statuto per chi lavora nello spettacolo** aveva come obiettivo quello di **non perdere il patrimonio umano e professionale che popola il mondo dello spettacolo** per valorizzare il nostro paese.

**L’esigua e incerta misura** prevista nello schema di decreto invece lo affossa e lo sminuisce: con queste prospettive sociali ed economiche **come possiamo sperare che un lavoratore o una lavoratrice dello spettacolo investa sui suoi talenti in Italia se lo Stato non crede in lui/lei e non lo/la sostiene?**

### **Osservazioni puntuali sullo schema di decreto n. 86**

#### *Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione*

Al comma 1 lo schema prevede che l’indennità di discontinuità sia riconosciuta a lavoratori autonomi o subordinati di cui all’art. 2 c. 1 lettera a) e b) del D.lgs. 182/97.

Al comma 2, riconosce l’indennità anche ai lavoratori intermittenti con contratto a tempo indeterminato senza indennità di disponibilità, ribadendo così che questi non sono compresi nella lettera a) dell’art. 2 c. 1 del D.lgs. 182/97.

**È grave che gli intermittenti a tempo indeterminato, cioè a chiamata ma all’interno di un rapporto in cui non è segnata la data di fine contratto, non siano ricompresi finalmente del gruppo a) o b),** come prospettato dalla Direzione Generale Spettacolo del Ministero della

Cultura in occasione della loro esclusione del sostegno del Bando Covid 236/2022 ([a questo link la nota del Direttore Antonio Parente](#)), permettendo loro quindi di accedere alle prestazioni pensionistiche e assistenziali previsti per il gruppo a) o b).

*Art. 2 Requisiti per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità*

Al comma 1 lettera c) l'indennità di discontinuità è riconosciuta agli iscritti al fondo pensione lavoro dello spettacolo con un reddito fiscale nell'anno precedente alla presentazione della domanda non superiore a 25.000 €. **Questo limite è troppo basso:** prendendo l'esempio di chi lavora in modo autonomo, la maggior parte delle spese che sostiene, comprese quelle di viaggio, non sono deducibili dal reddito, e quindi, a fronte di cachet lordi di 25.000€, il vero reddito è molto inferiore.

Alla lettera f) si dispone inoltre che nell'anno precedente a quello della domanda **il richiedente non sia stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato:** questo può rappresentare **una discriminazione** per coloro i quali potrebbero aver avuto anche pochi giorni di lavoro a tempo indeterminato, magari per un periodo di prova non superato.

*Art. 3 Misura e durata dell'indennità di discontinuità*

Al comma 1 si dispone che l'indennità di discontinuità sia riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate al fondo, detratte le giornate coperte da altra contribuzione e detratte anche le giornate indennizzate per malattia, maternità, infortunio, CIG e FIS o assegno di invalidità. Si dispone, inoltre, che ai fini della durata non siano computati periodi che hanno già dato luogo ad altra prestazione di disoccupazione (NASPI/ALAS/ISCRO). Nel limite della capienza di 312 giornate annue.

Al comma 3 si prevede che l'indennità sia corrisposta in unica soluzione previa domanda da inoltrare entro 30 giugno pena di decadenza, nella misura del 60% della media delle retribuzioni di riferimento, in misura comunque non superiore al minimale contributivo stabilito annualmente dall'Inps che nel 2023 è pari a 53,95 €.

La misura che viene proposta quindi prevede l'erogazione di una indennità addirittura **inferiore al trattamento economico corrisposto da Naspi** (D.lgs. 22/2015) per i dipendenti e **dall'ALAS** (D.L. 73/2021 art. 66) per gli autonomi: con la Naspi e l'ALAS gli artisti alla fine di un contratto possono percepire una indennità pari al **75%** della media delle retribuzioni di riferimento per la **metà** del periodo lavorato, con un massimale di 56 euro al giorno (praticamente il **32,5%** delle retribuzioni di riferimento). Con l'indennità di discontinuità proposta, invece, gli artisti percepiranno per **1/3 delle giornate accreditate, per il 60%** della media dei compensi con contribuzione, ma con un massimale inferiore a **53,95 €** al giorno (praticamente il **20%** della retribuzione di riferimento).

Solo per fare un esempio, per chi avesse percepito per 60 giorni una retribuzione di 100,00 € al giorno l'assegno di discontinuità sarà di 830,83 € nette!! A parità di situazione, in caso di NASPI (per dipendenti) sarebbe di 1.293,60 € nette e in caso di ALAS (autonomi) l'indennità sarebbe stata di 1.680,00 € NETTE con esclusione dal reddito con limite di € 35.000,00 annuo anziché € 25.000,00.

Si consideri anche che sia ALAS che NASPI **vengono erogate entro 1 mese o dopo la cessazione** del contratto e non al giugno dell'anno successivo. Il ricevimento dell'assegno dell'indennità di discontinuità previsto a **giugno dell'anno successivo è assolutamente inadeguato** per sostenere l'artista nella sua professione, anche perché, oltre che esiguo, è anche incerto! All'art. 9 sulle disposizioni finanziarie **si prevede che dopo aver esaurito le risorse l'INPS non prenda in considerazione le domande e, quindi, solo i primi che faranno domanda avranno l'assegno.**

#### *Art. 4 Contribuzione figurativa*

L'articolo 4 c. 1 prevede che l'indennità riservi una contribuzione figurativa fino a concorrenza del numero delle giornate richieste ai fini del raggiungimento del requisito della annualità di contribuzione, che per il gruppo a) corrisponde a 90 giornate l'anno. Si consideri che attualmente la normativa pensionistica – modificata con art. 66 del DL 73/2021 – prevede che

**al raggiungimento di 45 giornate venga riconosciuta l'annualità pensionistica:** quindi risulta assolutamente inutile citare il requisito di 60 giornate anziché le attuali 45.

*Art. 5 Misure dirette a favorire. I percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'entità di discontinuità*

Se dal punto di vista economico il decreto rappresenta un passo indietro per le tutele e per i costi degli organizzatori, l'aspetto più miope e censurabile della proposta sta nell'aver predisposto una indennità per i periodi di intervallo tra gli spettacoli, come se fossero periodi di disoccupazione e non invece tempi per studio, allenamento, aggiornamento, sopraluoghi, prove e sala di registrazione; prevedendo addirittura **l'iscrizione negli elenchi dei disoccupati e con proposte di formazione "finalizzati al reinserimento nel mercato del lavoro"** e compreso il programma GOL.

*Art. 6 Incumulabilità con altre indennità*

L'indennità di discontinuità non è cumulabile con riferimento alle medesime giornate e nell'anno di competenza con indennità di maternità, malattia, infortunio, NASPI e ALAS, CIG, FIS e assegno **ordinario di invalidità**. Questa previsione **riduce gravemente le possibilità di ottenere l'assegno e soprattutto non riconosce il carattere di sostegno al reddito della misura di cui si parla**, riducendola a mera indennità di disoccupazione.

*Art. 7 Contribuzione*

A maggior danno – a fronte della riduzione di tutele il decreto prevede l'incumulabilità dell'indennità di discontinuità con Naspi o Alas e di cui beneficeranno pochi artisti o tecnici con contratto a tempo indeterminato – non si capisce perché al comma 1 questa nuova indennità debba essere finanziata con un **aggravio di contribuzione dell'1% delle retribuzioni per datori di lavoro che già pagano contributi dell'1,61% per Naspi o del 2% per ALAS!**

**Un aggravio contributivo per cui non è prevista una controprestazione.**

Al comma 2 si pensi, inoltre, che la riduzione di 0,30 punti percentuali di addizionale per i tempi determinati è specificato che NON riguarderà la contribuzione per i lavoratori discontinui destinatari dell'indennità di cui parliamo, perché sono lavoratori stagionali assunti per specifici spettacoli ai sensi del DPR 1525/63 per cui l'addizionale non è dovuta.

#### *Art. 8 Disposizioni transitorie*

Al comma 1 si prevede che per il periodo di competenza 2022 i lavoratori debbano presentare domanda telematica entro il 15 dicembre 2023. **Non si capisce a quale indennità si riferisca in quanto all'art. 1 si prevedere la decorrenza dal 1° gennaio 2024.**

Al comma 2 non si capisce poi cosa significhi la previsione dell'art. 8 comma 2, per cui **L'ALAS non sarà riconosciuta alle cessazioni involontarie dopo il 1° gennaio 2024:** sarà riconosciuta solo al termine dei contratti **e alle cessazioni volontarie?**

#### *Art. 9 Disposizioni finanziarie*

Al comma 1 è previsto un finanziamento di 22,4 milioni il 2023 e 52,6 milioni per il 2024. Il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, rispondendo il 7 luglio 2023 in VII commissione della Camera a un'interrogazione sullo "stato dell'arte dei decreti attuativi della legge 15 luglio 2022, n. 106, con particolare riferimento all'attuazione dell'indennità di discontinuità, aveva riferito che *"Particolare attenzione è rivolta poi al reperimento di ulteriori risorse da destinare al finanziamento della misura. Infatti, la dotazione del fondo per il sostegno economico temporaneo è stata rideterminata da questo governo con la scorsa legge di bilancio: 100 milioni per l'anno 2023, 46 milioni per l'anno 2024 e 48 milioni per l'anno 2025."*

**Ci chiediamo quindi dove sono andati a finire i 100 milioni già stanziati dalla legge di bilancio 2023 grazie a emendamento Orfini, se questo schema di decreto ne riporta solo 22,4 milioni di euro?**

**Infine, il comma 2 dispone che l'INPS accetti le domande di indennità fino al raggiungimento delle risorse destinate annualmente. Quindi la misura diventa oltre che**



**esigua è anche assolutamente incerta se riservata solo ai primi che presentano la domanda.**

Al comma 3 il decreto prevede che l'aumento di cui all'art. 7 destinato a finanziare l'indennità sia necessario al fine di compensare la presunta riduzione del 0,30 di addizionale per i tempi determinati non stagionali. Come si è detto tale riduzione si verifica essendo i lavoratori discontinui stagionali e quindi non soggetti all'addizionale del 1,40% e successivi incrementi.